



Bruxelles, 13.8.2020
COM(2020) 374 final

ANNEX

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato per il commercio istituito a norma dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del comitato per il commercio e del regolamento interno dei comitati speciali

PROGETTO

DECISIONE N. XX/2020 DEL COMITATO PER IL COMMERCIO ISTITUITO DALL'ACCORDO DI PARTENARIATO INTERINALE TRA LA COMUNITÀ EUROPEA, DA UNA PARTE, E GLI STATI DEL PACIFICO, DALL'ALTRA

del ...

**relativa all'adozione del regolamento interno del comitato per il commercio UE-Pacífico
e dei comitati speciali**

IL COMITATO PER IL COMMERCIO UE-PACIFICO,

visto l'accordo di partenariato interinale, che stabilisce un quadro per un accordo di partenariato economico (di seguito "accordo") tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra¹, firmato a Londra il 30 luglio 2009, in particolare l'articolo 68,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 68 dell'accordo istituisce il comitato per il commercio UE-Pacífico e prevede che il comitato del commercio UE-Pacífico adotti il proprio regolamento interno.
- (2) A norma dell'articolo 68 il comitato per il commercio UE-Pacífico delega inoltre specifici poteri decisionali di attuazione ai comitati speciali in conformità delle pertinenti disposizioni dell'accordo,

DECIDE:

Il regolamento interno del comitato per il commercio UE-Pacífico e dei comitati speciali è stabilito come indicato in allegato.

Fatto a ...,

Per il comitato per il commercio UE-Pacífico

A nome dell'Unione

A nome degli Stati del Pacifico

¹ Decisione 2009/729/CE del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra (GU L 272 del 16.10.2009, pag. 1).

Allegato

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO PER IL COMMERCIO UE-PACIFICO

istituito dall'articolo 68 dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra

Articolo 1

Ruolo e nome del comitato per il commercio UE-Pacífico

1. Il comitato istituito a norma dell'articolo 68 dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra, (di seguito "accordo") è responsabile per tutte le questioni di cui all'articolo 68 dell'accordo.
2. Nei documenti del comitato, comprendenti decisioni e raccomandazioni, detto comitato è definito "comitato per il commercio UE-Pacífico".

Articolo 2

Composizione e presidenza

1. A norma dell'articolo 68, paragrafo 1, dell'accordo, il comitato per il commercio UE-Pacífico è composto da rappresentanti dell'Unione europea e degli Stati del Pacifico.
2. La rappresentanza delle parti avviene di norma a livello di alti funzionari o, in via eccezionale, a livello ministeriale quando le parti ritengono che le circostanze lo richiedano.
3. Il comitato per il commercio UE-Pacífico a livello ministeriale è copresieduto dal membro della Commissione europea responsabile per il Commercio e dal rappresentante a livello ministeriale di uno degli Stati del Pacifico o dai rispettivi delegati. Gli Stati del Pacifico svolgono tale funzione secondo un sistema di rotazione, in ordine alfabetico, ogni 12 mesi. La prima rotazione inizia il giorno dell'adozione del regolamento interno del comitato per il commercio UE-Pacífico e termina il 31 dicembre dell'anno successivo.
4. Il comitato per il commercio UE-Pacífico a livello degli alti funzionari è copresieduto da un alto funzionario della Commissione europea che rappresenta l'Unione europea e da un alto funzionario dello Stato del Pacifico che rappresenta gli Stati del Pacifico. Gli Stati del Pacifico svolgono tale funzione secondo un sistema di rotazione, in ordine alfabetico, ogni 12 mesi. La prima rotazione inizia il giorno dell'adozione del regolamento interno del comitato per il commercio UE-Pacífico e termina il 31 dicembre dell'anno successivo.
5. I copresidenti di ciascuna parte dispongono dei poteri necessari per rappresentare l'Unione europea o gli Stati del Pacifico, rispettivamente.
6. Ciascuna parte notifica all'altra il nome, la funzione e i dati di contatto dell'alto funzionario incaricato di copresiedere il comitato per il commercio UE-Pacífico per conto di detta parte. Si considera che tale alto funzionario abbia l'autorizzazione di rappresentare la parte fino alla data in cui essa notifica un nuovo copresidente all'altra parte.

Articolo 3

Segretariato

1. Un funzionario della Commissione europea e un funzionario degli Stati del Pacifico esercitano congiuntamente la funzione di segretario del comitato per il commercio UE-Pacífico. Gli Stati del Pacifico svolgono tale funzione secondo un sistema di rotazione, in ordine alfabetico, ogni 12 mesi. La prima rotazione inizia il giorno dell'adozione del regolamento interno del comitato per il commercio UE-Pacífico e termina il 31 dicembre dell'anno successivo.
2. Ciascuna parte notifica all'altra il nome, la funzione e i dati di contatto del funzionario che esercita la funzione di segretario del comitato per il commercio UE-Pacífico per conto di detta parte. Si considera che tale funzionario continui a fungere da segretario per detta parte fino alla data in cui essa notifica un nuovo segretario all'altra parte.

Articolo 4

Riunioni

1. Il comitato per il commercio UE-Pacífico si riunisce una volta all'anno, salvo diversa decisione dei copresidenti, oppure, in casi urgenti, su richiesta di una delle parti.
2. Le riunioni si svolgono a una data e un'ora concordate, alternativamente a Bruxelles e in una delle capitali degli Stati del Pacifico, secondo un sistema di rotazione, salvo diversa decisione dei copresidenti.
3. Le riunioni sono convocate dal copresidente della parte ospitante.
4. Una riunione può essere svolta con presenza fisica o in videoconferenza o teleconferenza.
5. I paesi che hanno espresso in via ufficiale l'intenzione di aderire all'accordo possono partecipare alle riunioni in qualità di osservatori, previo accordo delle parti.

Articolo 5

Delegazioni

30 giorni prima della riunione, il segretario del comitato per il commercio UE-Pacífico per ciascuna parte informa il segretario dell'altra parte della prevista composizione delle delegazioni, rispettivamente, dell'Unione europea e degli Stati del Pacifico. Il nome e la funzione di ciascun membro della delegazione sono specificati nell'elenco.

Articolo 6

Documenti

Qualora le deliberazioni del comitato per il commercio UE-Pacífico siano basate su documenti scritti, questi ultimi sono numerati e trasmessi per conoscenza dal segretario del comitato per il commercio UE-Pacífico come documenti dello stesso.

Articolo 7

Corrispondenza

1. Tutta la corrispondenza indirizzata al comitato per il commercio UE-Pacifico è inoltrata al suo segretario.
2. La corrispondenza proveniente dal comitato per il commercio UE-Pacifico è distribuita alle parti dal segretario.

Articolo 8

Ordine del giorno delle riunioni

1. Per ogni riunione il segretario del comitato per il commercio UE-Pacifico redige un ordine del giorno provvisorio con un congruo anticipo, di almeno 60 giorni, basandosi sulla proposta della parte ospitante e lasciando alle altre parti almeno 14 giorni di calendario per formulare eventuali osservazioni.
2. Il comitato per il commercio UE-Pacifico adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. I punti non figuranti nell'ordine del giorno provvisorio possono essere iscritti all'ordine del giorno per consenso.

Articolo 9

Invito di esperti

I copresidenti del comitato per il commercio UE-Pacifico possono, di comune accordo, invitare esperti (cioè funzionari non governativi) ad assistere alle riunioni del comitato per il commercio UE-Pacifico per fornire informazioni su argomenti specifici e solo per le parti della riunione in cui sono discussi tali argomenti specifici.

Articolo 10

Verbali

1. Entro 30 giorni di calendario dalla fine della riunione il segretario della parte ospitante redige un progetto di verbale di ciascuna riunione, salvo diversa decisione dei copresidenti. Il progetto di verbale è trasmesso al segretario dell'altra parte affinché presenti osservazioni.
2. Quando il presente regolamento si applica alle riunioni di sottocomitati, il verbale della riunione del sottocomitato è reso disponibile per le successive riunioni del comitato per il commercio UE-Pacifico.
3. Di norma i verbali sintetizzano tutti i punti dell'ordine del giorno, precisando se del caso:
 - (a) tutta la documentazione presentata al comitato per il commercio UE-Pacifico;
 - (b) qualsiasi dichiarazione per la quale un membro delle delegazioni partecipanti alla riunione del comitato per il commercio UE-Pacifico abbia chiesto l'iscrizione al verbale; nonché
 - (c) le decisioni adottate, le raccomandazioni formulate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni approvate su specifici punti.
4. Il verbale comprende un elenco di tutte le decisioni del comitato per il commercio UE-Pacifico adottate con procedura scritta a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, dopo l'ultima riunione del comitato.
5. Nell'allegato del verbale figura un elenco dei partecipanti alla riunione del comitato per il commercio UE-Pacifico.

6. Il segretario adegua il progetto di verbale in base alle osservazioni ricevute e il progetto di verbale riveduto è approvato dalle parti entro 60 giorni dalla data della riunione o entro qualsiasi altra data concordata dai copresidenti. Dopo l'approvazione, due originali del verbale sono firmati dal segretario e trasmessi uno all'Unione europea e uno agli Stati del Pacifico.
7. Il segretariato del comitato per il commercio UE-Pacifico prepara inoltre conclusioni e comunicati comuni che devono essere approvati dalle parti alla fine della riunione.

Articolo 11

Decisioni e raccomandazioni

1. Il comitato per il commercio UE-Pacifico può adottare decisioni e raccomandazioni riguardo a tutte le questioni previste dall'accordo. Il comitato per il commercio UE-Pacifico adotta decisioni e raccomandazioni per consenso.
2. Tra una riunione e l'altra il comitato per il commercio UE-Pacifico può adottare decisioni o raccomandazioni mediante procedura scritta, previo accordo dei copresidenti. A tal fine, il testo della proposta di decisione o di raccomandazione è presentato per iscritto da un copresidente all'altro. Quest'ultimo dispone di due mesi, o di un periodo più lungo specificato nella proposta del copresidente, per esprimere il proprio accordo in merito alla proposta di decisione o di raccomandazione. Se l'altra parte non esprime il suo consenso, la proposta di decisione o di raccomandazione è discussa e può essere adottata nella successiva riunione del comitato. I progetti di decisione o di raccomandazione sono considerati adottati dopo che l'altra parte ha espresso il proprio accordo e sono iscritti nel verbale della successiva riunione del comitato a norma dell'articolo 10, paragrafo 4.
3. Nelle situazioni in cui l'accordo conferisce al comitato per il commercio UE-Pacifico la facoltà di adottare decisioni o raccomandazioni, tali atti sono denominati rispettivamente "decisione" o "raccomandazione". Il segretariato del comitato per il commercio UE-Pacifico assegna a ogni decisione o raccomandazione un numero di serie progressivo, la data di adozione e una descrizione dell'oggetto. In ciascuna decisione o raccomandazione è indicata la data dell'entrata in vigore.
4. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal comitato per il commercio UE-Pacifico sono autenticate dai copresidenti.
5. L'Unione europea e gli Stati del Pacifico ricevono una versione originale facente fede di ciascuna decisione e raccomandazione.

Articolo 12

Trasparenza

1. Le parti possono concordare di riunirsi in seduta pubblica.
2. Ciascuna parte può decidere di far pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del comitato per il commercio UE-Pacifico nelle proprie rispettive pubblicazioni ufficiali.
3. Tutti i documenti presentati da una parte sono da considerarsi riservati, salvo diversa decisione di tale parte.

4. Gli ordini del giorno provvisori delle riunioni sono resi pubblici prima dello svolgimento delle riunioni del comitato. Le conclusioni e i comunicati comuni sono resi pubblici dopo essere stati approvati conformemente all'articolo 10.
5. La pubblicazione dei documenti di cui ai paragrafi da 2 a 4 è effettuata in conformità alle norme di ciascuna parte applicabili in materia di protezione dei dati.

Articolo 13

Lingue

1. La lingua di lavoro del comitato per il commercio UE-Pacifico è l'inglese.
2. Il comitato per il commercio UE-Pacifico adotta decisioni o raccomandazioni relative alla modifica o all'interpretazione dell'accordo nelle lingue dei testi facenti fede dell'accordo. Tutte le altre decisioni o raccomandazioni del comitato per il commercio UE-Pacifico, compresa quella relativa all'adozione del presente regolamento interno, sono adottate nella lingua di lavoro di cui al paragrafo 1.
3. Ciascuna parte è responsabile della traduzione, se richiesta a norma del presente articolo, delle decisioni, delle raccomandazioni e degli altri documenti nella propria lingua ufficiale o nelle proprie lingue ufficiali e sostiene le spese che tale traduzione comporta.

Articolo 14

Spese

1. Ciascuna parte sostiene le spese incorse per la partecipazione alle riunioni del comitato per il commercio UE-Pacifico, in particolare spese per il personale, spese di viaggio e di soggiorno nonché spese postali e per telecomunicazioni, videoconferenze o teleconferenze.
2. Le spese legate all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte ospitante.
3. Le spese relative alla prestazione, durante le riunioni, di servizi di interpretariato nella e dalla lingua di lavoro del comitato per il commercio UE-Pacifico sono a carico della parte ospitante.

Articolo 15

Organismi o comitati speciali

1. I comitati o gli organismi speciali sono istituiti e diretti conformemente all'articolo 68, paragrafo 4, lettera a) dell'accordo per trattare tutte le questioni che sono loro delegate dal comitato per il commercio UE-Pacifico.
2. Il comitato per il commercio UE-Pacifico è informato per iscritto dei punti di contatto nominati dai comitati speciali o da altri organismi istituiti in applicazione dell'accordo. Tutta la corrispondenza, tutti i documenti e le comunicazioni tra i punti di contatto di ciascun comitato speciale riguardanti l'attuazione dell'accordo sono trasmessi simultaneamente al segretariato del comitato per il commercio UE-Pacifico.

3. I comitati e gli organismi speciali riferiscono al comitato per il commercio UE-Pacifico in merito ai risultati, alle decisioni o alle raccomandazioni e alle conclusioni di ciascuna delle loro riunioni.
4. Il presente regolamento interno si applica mutatis mutandis ai comitati speciali e agli altri organismi istituiti a norma dell'accordo, salvo diversa decisione di ciascun comitato o organismo speciale conformemente alle disposizioni dell'accordo.

Articolo 16

Modifiche del regolamento interno

Il presente regolamento interno può essere modificato mediante decisione del comitato per il commercio UE-Pacifico in conformità all'articolo 11.